

SCRITTURA PRIVATA

N. del

COMUNE DI SAN POSSIDONIO

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’AREA DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE E NATURALISTICO SITA IN VIA MATTEOTTI IN LOCALITÀ PIOPPA, DENOMINATA “EX CAVE FORNACE DI BUDRIGHELLO”.

L’anno 2021 il giorno xx del mese di xxxxxxx nella sede del Municipio in Piazza Andreoli, 1 San Possidonio

TRA

Il Comune di San Possidonio rappresentato dal Responsabile del Settore Tecnico Geom. Pulga Adamo, nato a Mirandola (MO) il 23.04.2064, che dichiara di agire e stipulare esclusivamente a nome, per conto e nell’interesse del Comune di San Possidonio, ai sensi dell’art. 107 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000, e del Decreto Sindacale Prot. n. 6412 del 20.09.2019, di seguito brevemente indicata come **Amministrazione** – C.F. 00221750367;

E

L’Associazione _____ regolarmente costituita, C.F. _____ con sede in _____, rappresentata dal signor _____ nato a _____, in qualità di Legale rappresentante, iscritta nel registro delle associazioni di volontariato del Comune di San Possidonio al n. __, di seguito brevemente indicata come **Associazione**

PREMESSO

Che :

- un terreno di proprietà privata costituente l’ Area di riserva ambientale e di riequilibrio naturalistico "CAVE DI BUDRIGHELLO" sita in San Possidonio in via Matteotti in località Pioppa, della superficie complessiva di mq. 99.955, identificato catastalmente al Foglio 18 Mappali 161 – 261 – 287, è pervenuto in “proprietà al Comune di San Possidonio a seguito del perfezionamento del rogito di acquisto in data 22.07.2020;
- con delibera di G.C. n. 23 del 30/03/2021 è stato definito dall’Amministrazione Comunale di affidare la gestione dell’Area di riserva ambientale e di riequilibrio naturalistico “CAVE DI BUDRIGHELLO” e il suo utilizzo mediante Convenzione ad Associazione di promozione sociale, previo espletamento della procedura pubblica di manifestazione d’interesse ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, aggiudicando anche in presenza di un’unica offerta valida ;
- l’associazione _____ regolarmente costituita ed iscritta nel registro delle associazioni comunali, ha partecipato alla procedura di manifestazione d’interesse ed è risultata aggiudicataria;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di San Possidonio concede, alla Associazione che accetta, la gestione e l'utilizzo del terreno, pervenuto in "proprietà al Comune di San Possidonio a seguito del perfezionamento del rogito di acquisto in data 22.07.2020, ubicato in comune di San Possidonio, via Matteotti località Pioppa, individuato dal vigente PRG come "zona agricola costituita da elementi di tutela ambientale storico paesaggistica e caratterizzata da particolare interesse paesaggistico ed ambientale", meglio conosciuta come area "*ex cave della ex Fornace di Budrighello*".

Tale area comprende ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti vegetazionali e geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storiche, percettive, antropiche ecc.) che generano per l'azione congiunta, un interesse paesistico. L'area oggetto della presente convenzione risulta censita al N.C.T. al Fg.18 con i Mapp.li 161, 287, 261, nei limiti di cui al successivo articolo 3.

ART. 2 - OBIETTIVI E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

L'affidamento della gestione dell'area alla Associazione persegue le seguenti finalità:

1) in attuazione alle indicazioni contenute negli strumenti urbanistici comunali, continuare ed implementare le attività di "valorizzazione ambientale e paesaggistica" dell'area al fine di creare una zona di "riequilibrio ambientale e paesaggistico" in corrispondenza dell'ambito caratterizzato dai laghetti ove un tempo insistevano le cave della fornace, e relative aree limitrofe.

2) coinvolgimento e sensibilizzazione delle diverse componenti sociali e della comunità locali sui temi ecologici e del recupero ambientale;

3) pubblicizzazione dell'area con lo scopo di un suo maggiore utilizzo;

4) custodia, conservazione e manutenzione del sito;

5) censimento della flora e della fauna esistente;

6) organizzazione di mostre, convegni, giornate a tema o altri eventi, legati alla natura dell'area, all'ambiente, alla ecologia;

7) predisposizione di attività didattiche per le scuole su temi collegati all'ambiente, creazioni di percorsi botanici, realizzazione di laboratori sperimentali all'aperto;

8) organizzazione e gestione di attività culturali e di intrattenimento;

9) promozione e gestione di attività sociali e di volontariato .

Al fine di realizzare tali obiettivi, per la durata della presente, l'associazione dovrà proporre alla Amministrazione Comunale per la sua approvazione il calendario delle iniziative di cui all'art.2 punti n. 6-7-8-9; le attività non previste nel calendario dovranno essere, di volta in volta, concordate e preventivamente autorizzate;

Con la firma della presente convenzione l'Associazione si obbliga ad assumere i seguenti impegni necessari per il conseguimento degli obiettivi e finalità prima definiti:

a) manutenzione e corretta conservazione delle aree assegnate in uso e gestione, mediante il mantenimento della flora esistente attraverso interventi ordinari di annaffiatura, taglio erba delle aree verdi ed a prato, interventi di pulizia e potatura di cespugli, ramaglie, seccume, pulizia fossati e sponde dei laghetti, il tutto nel rispetto del contratto di affitto e delle proprietà confinanti;

b) potenziamento e miglioramento dell'area attraverso la cura, conservazione ed implementazione della flora esistente mediante interventi di rimboschimento, potature, rimozione di alberi pericolanti, sostituzione di essenze arboree e cespugli secchi, il tutto nel rispetto del contratto di affitto e delle proprietà confinanti ed in accordo con l'Amministrazione Comunale;

c) cura della fauna acquatica, con reinserimento di eventuali specie autoctone, controllo e pulizia dei laghetti, verifica della qualità dell'acqua e dell'ambiente lacustre in generale, vigilando che non si producano epidemie e morie di pesci;

d) cura della fauna terrestre, con l'inserimento di eventuali specie tipica della zona, avendo riguardo di non arrecare danni alle proprietà confinanti ed all'ambiente agricolo esistente;

e) ricerca della massima qualità nella conduzione dell'area e nella organizzazione delle attività sociali, culturali, e ricreative svolte all'interno della stessa;

f) organizzazione di attività didattiche per le scuole su problematiche e tematiche collegate all'ambiente, organizzazione e gestione di attività sociali, culturali e di intrattenimento

g) garanzia dell'uso aperto, completo ed equo delle aree, coniugando la funzionalità della gestione con il massimo della fruibilità in relazione alle diverse tipologie di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività attuabili;

E' inoltre in capo alla Associazione l'attività manutentiva dell'area come ad esempio:

- la pulizia dell'area dai rifiuti, compreso strade e viabilità di accesso, parcheggi, percorsi interni, aree verdi, boschetti, sponde dei laghetti, laghetti;
- lo sfalcio dei percorsi e delle aree verdi;
- potatura delle essenze arboree esistenti;
- la manutenzione, conservazione e sistemazione della strada di accesso da via Matteotti ed del parcheggio dei visitatori.

Le aree dovranno essere gestite ed utilizzate nel pieno rispetto dei contenuti della presente convenzione ed in piena osservanza delle disposizioni ed indicazioni impartite dall'Amministrazione Comunale.

ART. 3 – AREE CONCESSE IN GESTIONE

Le aree concesse in gestione alla Associazione, sono quelle ubicate in via Matteotti, località Pioppa, così come pervenute in proprietà al Comune di San Possidonio a seguito del perfezionamento del rogito di acquisto in data 22.07.2020 e di seguito specificate :

3.1) Mappale 161 – area di Mq. 55.500, incolto produttivo;

3.2) Mappale 287 – area di Mq. 3.593, incolto produttivo;

3.3) Mappale 261 - area di Mq. 40.862, seminativo irriguo;

Rientra all'interno della presente convenzione lo stradello che dal passo su via Matteotti costituirà l'unico accesso alla zona di tutela ambientale per l'Associazione ed il pubblico.

Le aree sono concesse in “uso e gestione” nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti alla Associazione, che li prende in consegna e li accetta senza riserve.

L'Associazione dà atto che le aree individuate al precedente comma, sono in buono stato di conservazione, fatta eccezione per il tratto della sponda nord del laghetto principale, noto alle parti e per questo andrà delimitato e chiuso al passaggio il sentiero sovrastante a cura della Associazione stessa.

ART. 4 - UTILIZZO DELLE AREE ED ATTIVITA' ATTUABILI

Nelle aree concesse in gestione ed uso, in particolare sui laghetti e specchi di acqua possono essere svolte attività sportive e ricreative controllate, quali attività di prelievo venatorio (solo se compatibile con la disciplina regionale in materia) e pesca sportiva.

A tal fine alla associazione sono riservati l'uso delle sponde dei laghetti, per la pesca, e dell'appostamento fisso esistente per la caccia.

Le attività di caccia sono limitate ad un solo appostamento fisso, e nelle giornate in cui si svolgeranno (nei mesi da ottobre a gennaio) l'area sarà chiusa ai visitatori.

Per garantire la chiusura e la massima sicurezza, dovrà essere prevista l'installazione di cancelli o recinzioni con cartelli indicatori dell'attività venatoria.

Sono libere le attività ludiche, ricreative e di svago, quali pic-nic, osservazione fauna e flora, visite al percorso botanico, attività sportive (non collegate alla caccia e pesca), nel periodo da inizio febbraio sino a fine settembre e nelle giornate in cui l'area non sarà chiusa ai visitatori per l'attività venatoria nel periodo da ottobre a gennaio.

Rimane esclusa in modo categorico la balneazione e la realizzazione di impianti mobili collegati.

E' vietato il transito con mezzi a motore sulle sponde se non per manutenzioni od attività particolari.

ART. 5 – TARIFFE ATTIVITA' CACCIA E PESCA

L'Associazione si impegna ad applicare ai propri tesserati le seguenti tariffe (esclusa la quota associativa comprensiva dell'assicurazione obbligatoria):

- per l'esercizio esclusivo dell'attività ludico-sportiva di PESCA: annuale 130 euro (110 euro per i residenti di San Possidonio), per il periodo dal 1 agosto 80 euro;
- per l'esercizio esclusivo dell'attività di CACCIA 800 euro.

ART. 6 - CONTRIBUTI

L'Associazione per la gestione dell'area non riceverà alcun contributo da parte del Comune di San Possidonio.

L'associazione a fronte della riscossione esclusiva dei proventi derivanti l'esercizio della attività ludico-sportiva di caccia e pesca praticata nei laghetti dai propri tesserati per il periodo di affidamento si impegna a versare una somma "una tantum" di Euro 4500,00 da corrisponderci: Euro 2.000,00 alla stipula della convenzione ed Euro 2.500,00 entro il 30/10/2021.

ART. 7 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scade il 31.01.2022.

ART. 8- RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1) L'associazione esonera il Comune di San Possidonio da ogni responsabilità civile e penale per danni alle persone e alle cose, compresi terzi, derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione (gestione ed uso dell'area).

L'associazione a tale fine si impegna a stipulare, per tutta la durata della convenzione apposita polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) con massimali di € 2.500.000,00 per sinistro, € 2.500.000,00 per persona danneggiata ed € 2.500.000,00 per danni a cose/animali.

2) L'associazione si impegna inoltre a stipulare Polizza Assicurativa (infortuno e responsabilità civile) a favore dei soci e dei prestatori d'opera volontari all'interno della Associazione, per eventuale infortuni o danni derivanti agli stessi dalle normali operazioni di manutenzione collegate alla attuazione della presente convenzione.

ART. 9 - INADEMPIENZA E REVOCA AFFIDAMENTO GESTIONE.

L'affidamento della gestione dell'area potrà essere revocata in qualunque momento per i seguenti motivi:

- mancato rispetto dei periodi e degli orari di apertura e chiusura, senza preventiva ed adeguata motivazione;
- arbitrario abbandono delle aree in gestione;
- inadempimento e/o reiterata infrazione agli adempimenti ed impegni, art. 2-4-5-6-8, assunti con la firma della presente ;
- mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle attività di manutenzione ordinaria necessarie;
- mancato perseguimento degli obiettivi e finalità di cui all'art. 2 e 4
- frode a danno dell'Amministrazione o di altri Enti pubblici;
- affidamento a terzi, anche parziale e sotto qualsiasi altra forma di uso, dell'area oggetto della presente convenzione.

La presente convenzione decadrà qualora venisse sciolta l'Associazione o venisse modificato l'atto costitutivo, mutandone i principi a cui oggi è ispirata;

Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza della attività svolte dalla Associazione e l'osservanza delle clausole contenute nella presente convenzione. In proposito l'Amministrazione ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso di accedere ed ispezionare le aree date in gestione, verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi, lo stato di conservazione delle aree concesse in gestione.

Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto all'associazione, la quale sarà obbligata a porre adeguato rimedio entro i termini indicati nella notifica, fermo restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a suo carico, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione.

In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, all'associazione verrà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di procedere alla revoca della convenzione in danno ed a spese dell'associazione, senza altre formalità.

ART. 10 - RICONSEGNA DELLE AREE

Le aree, terreni, laghetti, gli impianti concesse in uso dovranno essere riconsegnati al Comune, al termine della presente convenzione, in adeguato stato di manutenzione e conservazione.

ART. 11 - MODIFICHE

La presente convenzione può essere concordemente modificata, anche prima della sua scadenza, mediante atto scritto a fronte di fatti ed eventi non previsti e/o per la migliore gestione dell'area -

ART. 12 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Per qualsiasi controversia discendente dalla presente, il foro competente è il tribunale di Modena.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione

Il Responsabile Settore Tecnico
del Comune di San Possidonio
Geom. Adamo Pulga

Il Presidente dell'Associazione
